



LEGGE REGIONALE (N. 113)

approvata dal Consiglio regionale

nella seduta antimeridiana del 26 ottobre 2010

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei
soggetti deboli>>

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con quanto prescritto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge, detta norme per la promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione, in coerenza con l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 1, lettera i), e l'articolo 8 della legge regionale 6/2006, sostiene e promuove, in raccordo con altri enti e autorità, nonché con i soggetti di cui all'articolo 14 della legge regionale 6/2006, la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
- b) formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- c) sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge;
- d) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;
- e) sollievo degli oneri a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell'assicurazione per la responsabilità civile connessa con l'incarico ricoperto, con le modalità e nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6;
- f) messa a sistema delle esperienze già attive;
- g) rafforzamento della capacità del privato sociale di occuparsi di consulenza e patrocinio giuridico-legale;
- h) dotazione sul territorio di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze.

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

2. La Regione inoltre promuove:

a) l'attivazione di un coordinamento stabile delle esperienze in materia di amministrazione di sostegno al fine di diffondere l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;

b) la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale ai fini del monitoraggio sull'andamento dell'attuazione della presente legge.

3. I Comuni concorrono all'attuazione degli interventi previsti al comma 1 per il tramite del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006.

Art. 3

(Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno)

1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione e la gestione, tramite i Servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli denominati "Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno".

2. Lo sportello ha i seguenti compiti:

a) promozione e sostegno del lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nella attivazione e promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e le risorse formali e informali presenti sul territorio;

b) promozione di azioni di informazione, diffusione e promozione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, di corsi di formazione e aggiornamento;

c) supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l'attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale e medica;

d) attivazione e promozione di percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari;

e) fungere da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone fragili, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;

f) effettuazione di studi e ricerche connessi al tema dell'amministrazione di sostegno.

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

3. L'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, mediante apposite convenzioni o protocolli d'intesa, può affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 5.

Art. 4

(Elenchi degli amministratori di sostegno)

1. Ciascun Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni forma e conserva l'Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di amministratore di sostegno, inclusi quelli stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6.

2. La Regione vigila sull'attività di cui al comma 1 e istituisce presso la Direzione centrale competente, a fini statistici e conoscitivi, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

Art. 5

(Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)

1. La Regione istituisce presso la Direzione centrale competente un registro regionale nel quale vengono iscritti gli organismi dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nell'ambito della protezione delle persone con ridotta autonomia.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, la Regione può prevedere interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono disciplinati in particolare:

a) le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d);

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

- b) le modalità di rimborso degli oneri finanziari previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e);
- c) lo schema di convenzione e protocollo d'intesa previsti all'articolo 3, comma 3;
- d) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 4 e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi;
- e) i requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.

Art. 7

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 6/2006)

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia>>.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4737 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 3, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4738 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Spese per promuovere e sostenere l'istituzione e la gestione dello sportello dell'amministratore di sostegno tramite i Servizi sociali dei Comuni>>.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4739 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno>>.

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, è il seguente:

Art. 5*(Accesso al sistema integrato)*

1. Le persone di cui all'articolo 4 fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale.

2. Per garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d'intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno.

3. Il Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17, in raccordo con i distretti sanitari, attua forme di accesso unitario ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:

- a) l'informazione e l'orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi;
- b) la valutazione multidimensionale del bisogno, eventualmente in forma integrata;
- c) la presa in carico delle persone;
- d) l'integrazione degli interventi;
- e) l'erogazione delle prestazioni;
- f) la continuità assistenziale.

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

4. Per garantire un'idonea informazione sull'offerta di interventi e servizi, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6/2006, vedi nota all'articolo 7.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 8

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di interventi e servizi sociali.

2. La Regione, in particolare:

a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;

b) definisce gli indirizzi al fine di garantire modalità omogenee nel territorio regionale per assicurare la facoltà, da parte delle persone e delle famiglie, di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, in coerenza con la programmazione locale e con il progetto individuale;

c) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private;

d) promuove e autorizza lo sviluppo dei servizi del sistema integrato, attraverso la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale;

e) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei servizi e delle strutture operanti nel sistema integrato;

f) definisce le modalità e i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi di cui alla lettera c);

g) definisce indirizzi generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

h) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 e le altre risorse destinate al finanziamento del sistema integrato;

i) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il Sistema informativo dei servizi sociali regionale di cui all'articolo 25;

j) promuove e sostiene la gestione associata degli interventi e servizi sociali del sistema locale;

k) verifica la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

l) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, a supporto della realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;

m) promuove iniziative di formazione di base e permanente per il personale operante nel sistema integrato;

n) promuove iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo del terzo settore, in particolare in raccordo con il sistema della formazione;

o) promuove le organizzazioni di volontariato quale espressione della libera e gratuita partecipazione dei cittadini allo sviluppo del sistema integrato;

p) promuove iniziative per favorire l'applicazione dell'amministratore di sostegno;

q) provvede all'istituzione e tenuta degli albi e registri previsti dalle vigenti normative regionali e nazionali.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 14

(Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro)

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e sostegno.

2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:

a) gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro;

b) le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi;

c) le organizzazioni di volontariato;

d) le associazioni di promozione sociale;

e) le fondazioni.

3. I soggetti di cui al comma 2, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e, qualora non fornitori di servizi e interventi, alla valutazione dell'efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. E' promosso, prioritariamente, il coinvolgimento dei soggetti operanti, che apportano risorse materiali o immateriali proprie.

4. La Regione e gli enti locali valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema integrato come espressione organizzata di partecipazione civile e di solidarietà sociale,

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

come risposta autonoma e gratuita della comunità ai propri bisogni, nonché come affiancamento ai servizi finalizzato a favorire il continuo adeguamento dell'offerta ai cittadini.

5. La Regione e gli enti locali, nell'ambito del sistema integrato, promuovono e valorizzano la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

6. La Regione, per le finalità di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), e di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), promuove il servizio civile, al fine di valorizzare la solidarietà e l'impegno sociale, nonché quale esperienza di cittadinanza attiva.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 17

(Servizio sociale dei Comuni)

1. I Comuni esercitano la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), nonché le attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, in forma associata negli ambiti dei distretti sanitari di cui all'articolo 21 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, di seguito denominati ambiti distrettuali.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Comuni esercitano in forma associata le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonché quelli ulteriori eventualmente individuati dai Comuni interessati.

3. I Comuni determinano, con la convenzione di cui all'articolo 18, la forma e le modalità di collaborazione per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 2.

4. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

5. Il Servizio sociale dei Comuni è dotato di un responsabile e di un ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale e articola la propria organizzazione in modo da garantire i servizi, gli interventi e le attività di cui ai commi 1 e 2.

6. L'ufficio di direzione e programmazione è struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale di cui all'articolo 20 per la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali.

7. Qualora l'ambito distrettuale comprenda il territorio di un solo Comune o parte di esso, le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite al Comune singolo.

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, come inserito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 18/2005 e da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 37, della legge regionale 30/2007, è il seguente:

Art. 13 bis*(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)*

1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione delle persone disabili nella società e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo rappresentativo e di coordinamento dell'associazionismo nel settore della disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:

a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;

b) esprime parere sul Piano sanitario e sociosanitario regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);

c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone disabili;

d) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;

e) individua le proprie rappresentanze locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

3. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento.

5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6*(Sistema integrato e prestazioni essenziali)*

1. Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
- b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
- c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- f) misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
- g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
- h) la promozione dell'istituto dell'affido;
- i) la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), *secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia*;
- j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;
- l) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.

2. Sono considerati essenziali i servizi e le prestazioni di cui al comma 1, fermo restando che vanno comunque garantiti in ogni ambito territoriale i seguenti servizi e interventi:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale;
- c) servizi residenziali e semiresidenziali;

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

- d) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- e) interventi di assistenza economica.

X LEGISLATURA – LEGGE REGIONALE (N. 113)

<<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 113**

- d'iniziativa dei consiglieri Camber, Galasso, Narduzzi, Venier Romano, Ferone, Baiutti, Menis, Colussi, Sasco, presentato al Consiglio regionale il 14 aprile 2010;
- assegnato alla III Commissione permanente il 20 aprile 2010;
- esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 6 luglio 2010, 22 settembre 2010 e 12 ottobre 2010 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Camber e, di minoranza, dei consiglieri Colussi e Menis;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale all'unanimità, con modifiche, nella seduta antimeridiana del 26 ottobre 2010.